



SVILUPPO CAMPANIA SPA

**Regolamento
per l'affidamento,
mediante procedura
sotto soglia,
di lavori, beni e servizi**

Atto: DETERMINA 2025/175 del 16-06-2025
proponente: ACQUISTI
Copia Documento



Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27/03/2024
Rev. n. 1 - Modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 12/06/2025

INDICE

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 8 – Applicazione dell'obbligo di rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell'appalto
- Art. 10 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 11 – Termine dilatorio
- Art. 12 – Esecuzione anticipata
- Art. 13 – Responsabile unico del progetto(RUP) e Responsabile dell'esecuzione del contratto(DEC)
- Art. 14 – Garanzie

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 15 – Affidamenti diretti
- Art. 16 – Indagini di mercato
- Art. 17 – Determina di affidamento
- Art. 18 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 19 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 20 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000
- Art. 21 – Anomalia dell'offerta
- Art. 22 – Controllo dei requisiti

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 23 – Procedure negoziate
- Art. 24 – L'iter procedimentale
- Art. 25 – Le fasi della procedura
- Art. 26 – Determina a contrarre
- Art. 27 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 28 – L'indagine di mercato - L'albo fornitori
- Art. 29 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 30 – Anomalia dell'offerta
- Art. 31 – Invito alla procedura
- Art. 32 – Il contenuto della lettera d'invito
- Art. 33 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 34 – Commissione giudicatrice
- Art. 35 – Verifica dei requisiti
- Art. 36 – Termine di conclusione della procedura negoziata

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta la Stazione Appaltante, dopo apposite verifiche istruttorie a cura dell'ufficio richiedente l'acquisizione, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) **del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **di fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) **dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) **di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) **di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- g) **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) **di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) **di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) **di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) **di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti; **di prevenzione**
- g) **e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo ed alle modalità di determinazione dell'importo stimato per l'affidamento richiesto.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. Per tutte le procedure chiuse e non chiuse al 31.12.2023 si fa riferimento alla normativa vigente ed al Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, aggiornamento 2024-2026.

Art. 6

Principio di rotazione

1. Sviluppo Campania SPA si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate

nell'articolo 8 e nell'articolo 20 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento, pertanto il divieto di affidamento di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia e categoria merceologica.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di **un avviso di manifestazione** di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, **nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori**: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 7

Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Sviluppo Campania individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione nelle procedure sotto soglia, le seguenti fasce economiche e, pertanto, il principio di rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia:

Fascia	I Forniture	II Servizi	III Lavori
A	fino a 10.000 euro	fino a 10.000 euro	fino a 40.000 euro
B	da 10.001 euro fino a 20.000 euro	da 10.001 euro fino a 20.000 euro	da 40.001 euro a 150.000 euro
C	da 20.001 euro fino a 40.000 euro	da 20.001 euro fino a 40.000 euro	da 150.001 euro fino a 258.000 euro
D	da 40.001 euro fino a 139.000 euro	da 40.001 euro fino a 139.000 euro	da 258.001 euro fino a 516.000 euro
E	da 139.001 euro fino a 215.000 euro	da 139.001 euro fino a 215.000 euro	da 516.001 euro fino a 1.033.000 euro
			da 1.033.001 euro fino a 1.500.000 euro
			da 1.500.001 euro fino a 2.582.000 euro
			da 2.582.001 euro fino a 3.500.000 euro
			da 3.500.001 euro alla soglia comunitaria

2. Per le aree merceologiche si rinvia alla lista categorie merceologiche dell'Albo fornitori pubblicata all'indirizzo <https://svilup pocampania.trasparenza.com/suppliers>.

Art. 8

Applicazione dell'obbligo di rotazione

1. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative nonché all'accurata esecuzione del precedente appalto cumulativamente, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto.

2. Il contraente uscente può essere individuato altresì quale affidatario diretto a fronte di:
a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

- b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;

3. Al fine di verificare le condizioni di cui ai commi precedente, ciascun ufficio/ responsabile di commessa richiedente l'acquisto, deve rendere al RUP una dichiarazione sull'accuratezza dei servizi/forniture acquisiti/e.

Art. 9

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 (art. 22, co. 1, lett. a) del presente regolamento).

Art. 10

Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari o superiore alle soglie indicate al comma precedente e sino alle soglie europee previste rispettivamente per servizi e forniture e per lavori, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.

5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo assolto dall'appaltatore/affidatario, una tantum al momento della stipula, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti, di seguito riportata, in proporzione al valore degli stessi:

Valori dell'imposta di bollo	Imposta
(valori in euro)	(valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

Art. 11
Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 12
Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite.

Art. 13
Responsabile unico del progetto (RUP)
e
Responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC)

1. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, salvo diversa determinazione del Direttore Generale e previo accertamento dei requisiti previsti dall'all.1.2 del medesimo regolamento:
 - a. il Responsabile unico del progetto (Rup) coincide con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e la funzione è assolta dal Responsabile dell'ufficio o della commessa richiedente l'acquisizione di beni o servizi;
 - b. il responsabile della fase di affidamento coincide con il responsabile dell'ufficio acquisti o suo delegato;
 - c. le funzioni di cui alle lettere precedenti sono assunte previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di conflitto di interesse;
 - d. gli uffici di cui sopra non possono essere rifiutati.
2. In ipotesi di affidamenti di rilevante complessità e/o di estrema urgenza, e/o allorquando l'Ufficio Acquisti rappresenti difficoltà operative nel rispettare i termini di affidamento, la Direzione Generale potrà procedere in via diretta con individuazione del Responsabile della fase dell'affidamento.
3. Il responsabile della fase di affidamento espleta i compiti previsti dal D.Lgs 36/2023 allegato 1.2 art. 7.

Art. 14
Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, Sviluppo Campania Spa non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà di Sviluppo Campania Spa non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. Si assegnano gli appalti mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi e le forniture e 999.999 per i lavori, al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 17

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*nel caso*).
 - g) l'assenza dell'interesse transfrontaliero certo.

Art. 18
Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 19
Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. Sviluppo Campania Spa invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante pec, piattaforma di eProcurement Traspire in uso a Sviluppo Campania e gli strumenti del Mercato elettronico.
2. Sviluppo Campania potrà altresì individuare gli operatori economici mediante cataloghi e/o listini ufficiali in occasione di partecipazione a fiere o manifestazioni estere.
3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
4. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della stima del prezzo;
 - del rispetto del principio di rotazione;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
5. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
6. L'affidamento diretto può essere disposto e la stima del prezzo di affidamento può essere dimostrata anche:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 20
Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 21
Anomalia dell'offerta

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti

Art. 22

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Sviluppo Campania SPA procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica a campione delle dichiarazioni fornite dagli aggiudicatari/affidatari.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore superiore ad € 40.000,00, sino a, rispettivamente, € 139.999,00 per i servizi e forniture e 149.999,00 per gli appalti di lavori, Sviluppo Campania SPA procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

3. La **comunicazione antimafia** viene richiesta per

- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria (iva esclusa);
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria (iva esclusa).

4. L'**informativa antimafia** va richiesta in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie.

5. Deve essere sempre effettuata la verifica **White list** in caso di settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 23

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000,00, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000,00, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 24

L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite albo fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000,00, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 25

Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 26

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - la procedura che si intende seguire;
 - il nominativo del RUP;
 - l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 27

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato o in alternativa del sistema telematico in suo alla Stazione appaltante.

Art. 28

L'indagine di mercato - L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata, in alternativa alla pubblicazione di apposito avviso, mediante invito rivolto sul Mepa agli operatori iscritti alla specifica categoria merceologica o attingendo secondo le modalità di seguito individuate.

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 29 del presente regolamento;
 - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'albo fornitori, costituito Sviluppo Campania SPA attivo all'indirizzo <https://svilup pocampania.trasp are.com/>, l'Albo Fornitori online "TRASPARE" riferito alla Sviluppo Campania Spa.

Art. 29

Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per Sviluppo Campania SPA oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Ovvero in caso di albo fornitori:

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, Sviluppo Campania SPA dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per Sviluppo Campania SPA oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.
3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 6, comma 5 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o utilizzo dell'albo fornitori.
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) Sviluppo Campania potrà riservarsi la facoltà di procedere ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
6. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Ovvero, ancora, in caso di ricorso al MEPA:

1. Qualora si scelga di effettuare la procedura negoziata sul MEPA e si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici tra quelli iscritti alla pertinente categoria merceologica, la scelta deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. In tal caso, Sviluppo Campania dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

2. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 6, comma 5, del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato, dell'Albo fornitori o laddove venga disposto di invitare tutti gli operatori iscritti sul MEPA per la categoria merceologica di interesse.

Art. 30 **Anomalia dell'offerta**

1. Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 31 **Invito alla procedura**

1. Individuati gli operatori economici con una delle modalità indicate al precedente art. 29, Sviluppo Campania procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o mediante la piattaforma di e-procurement Traspare in uso alla Sviluppo Campania.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32 **Il contenuto della lettera d'invito**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori*). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP;
- J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 33

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 34

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
3. Laddove il criterio prescelto sia quello del minor prezzo, si procederà alla nomina di un Seggio di gara anche monocratico composto da personale della Stazione Appaltante scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

Art. 35

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 36

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 37

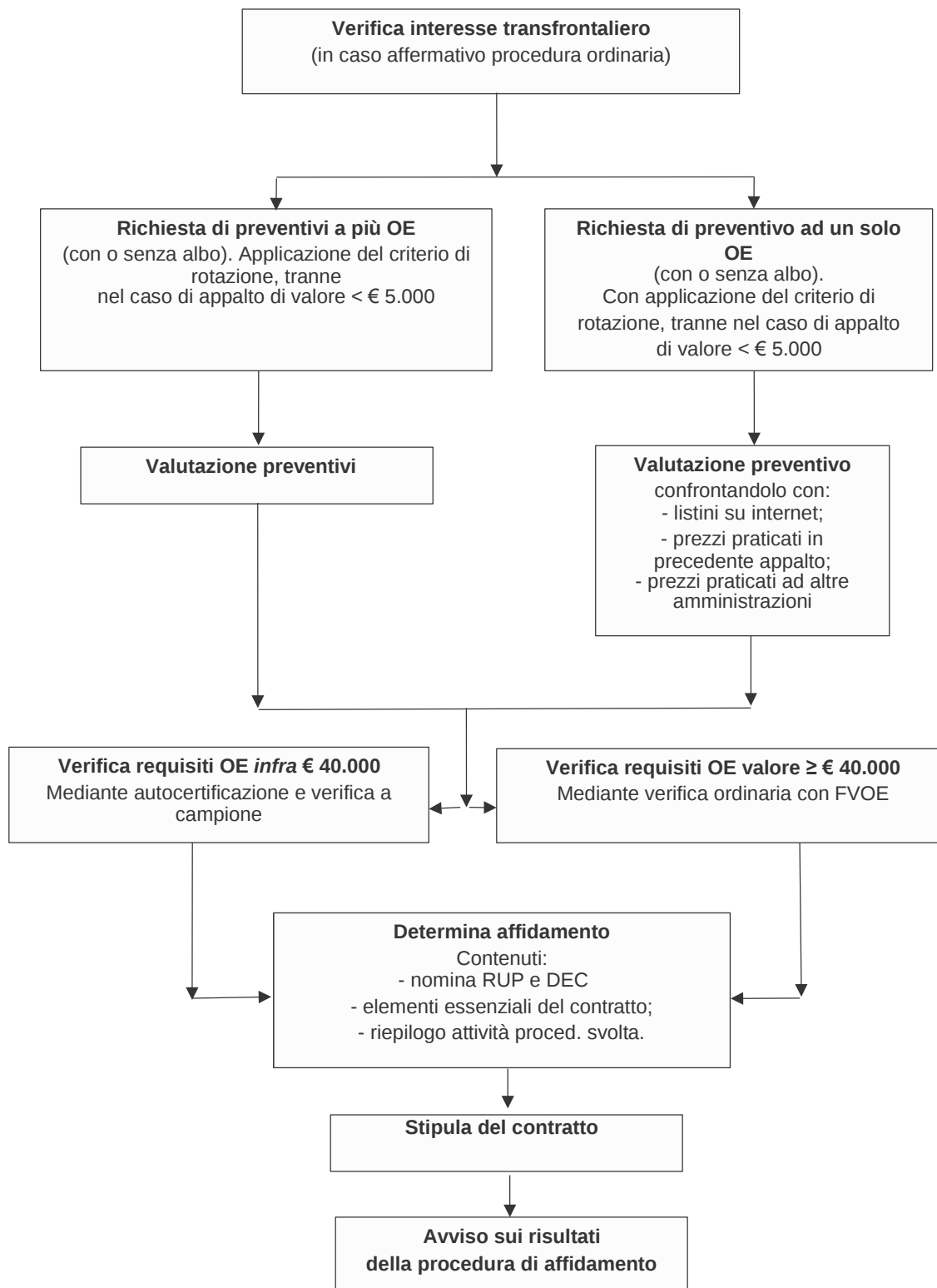
Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento, entra in vigore alla data di approvazione dello stesso.

2. Per quanto non previsto nel vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.

3. È abrogato il precedente regolamento approvato dal Consiglio di Sviluppo Campania Protocollo N° 0010677 / I del 10/09/2021

FLOW CHART AFFIDAMENTO DIRETTO



FLOW CHART PROCEDURA NEGOZIATA

